



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COMPUTIME SRL, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64, della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per COMPUTIME SRL, Giuliano Occhiuzzi e Alessandro Santariga;
- per la FEDERLAZIO, Claudio Franchini;
- per la FILCAMS CGIL, Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL, Daniela Rondinelli;
- per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;
- per le RSA, Antonio Coppola;
- per ITALIALAVORO, Piergiorgio Martufi.

È presente, altresì, la REGIONE CAMPANIA rappresentata dal Sig. Michele Mosca.

PREMESSO CHE

- la COMPUTIME SRL, con sede legale in Roma, svolge attività di assistenza informatica e servizi di produzione per le società operanti nel settore dell'editoria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 116 lavoratori, inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi - non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime;
- la Società ha fruito della Cig in deroga a far data dal 2010 e per tutto l'anno 2011 nonché dal 1 novembre 2012 fino al 31 dicembre 2012, a seguito di verbali sottoscritti presso le Regioni territorialmente competenti nonché presso il Ministero del Lavoro;
- a fronte della marcata riduzione dell'attività produttiva, la Società - nota prot. n. 000672 del 10.01.2013 - ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga per l'anno 2013 e, pertanto, con nota prot. n. 0002004 del 24.01.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, è emerso il perdurare della situazione di crisi dell'Azienda e la concreta impossibilità di riassorbimento di parte dei lavoratori in esubero. Pertanto, in vista di una ripresa dell'attività aziendale ed anche al fine di consentire alla Società di riorganizzare l'attività aziendale medesima, le parti concordano di accedere ad un ulteriore periodo di Cassa in deroga.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2 comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.


- Le parti concordano che la Società presenterà istanza di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, per la durata massima di 3 mesi, con decorrenza dal 29 gennaio 2013 fino al 28 aprile 2013.
- Il trattamento riguarderà un numero massimo di **110 lavoratori**, di cui n. 23 part-time con riduzione oraria media del 65 %.
- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti come di seguito specificato:

Regione Lombardia: 4 lavoratori (sede di Milano), che saranno sospesi a zero ore, vista la sospensione dell'attività aziendale;

Regione Lazio: 83 lavoratori (sede di Roma), che saranno sospesi con riduzione oraria massima del 50%;

Regione Campania: 23 lavoratori (sede di Napoli), che saranno sospesi a zero ore, vista la sospensione dell'attività aziendale.


- Sono esclusi dalla Cassa i giornalisti ed i lavoratori occupati presso la sede di Padova.
- Le Parti concordano che per i lavoratori sospesi con riduzione oraria massima del 50% occupati presso la sede di Roma si applicherà la rotazione verticale, sulla base del criterio della fungibilità delle mansioni svolte e delle esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'Azienda.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di una delle parti, al fine di monitorare l'andamento della CIG, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.
- Ai sensi dell'art. 7-ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.





Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.
Letto, confermato e sottoscritto.

COMPUTIME SRL


ITALIALAVORO

OO. SS.

RSA




MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

